

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2004/75/CE
del 29.4.2004

che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:

¹ Parere espresso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere espresso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

-
- (1) La direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, ha sostituito, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali² e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali³. La direttiva in questione definisce i sistemi fiscali e i livelli di tassazione che devono essere imposti sui prodotti energetici e l'elettricità.
- (2) Le aliquote minime stabilite dalla direttiva 2003/96/CE potrebbero determinare gravi difficoltà di ordine sociale ed economico in taluni Stati membri, tra cui Cipro, in considerazione del livello relativamente basso delle accise applicate in precedenza, del processo di transizione economica in corso in questi nuovi Stati membri, dei loro livelli relativamente bassi di reddito e del loro limitato margine di manovra nel compensare l'onere fiscale aggiuntivo con la riduzione di altre imposte. In particolare, è probabile che gli aumenti dei prezzi determinati dall'applicazione delle aliquote minime previste dalla direttiva 2003/96/CE incidano negativamente sul tenore di vita dei cittadini di questi paesi e sulle loro economie nazionali, rappresentando ad esempio un onere insostenibile per le piccole e medie imprese.

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

² GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/96/CE.

³ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/96/CE.

-
- (3) È quindi opportuno consentire a Cipro di applicare temporaneamente determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno e non comporti distorsioni della concorrenza. Inoltre, in conformità dei principi in base ai quali i periodi transitori sono stati inizialmente concessi ai sensi della direttiva 2003/96/CE, ogni misura di questo genere dovrebbe essere concepita in modo da comportare un allineamento progressivo con le aliquote minime applicabili nella Comunità.
- (4) La presente direttiva lascia impregiudicato l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere intentati in particolare conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non esonera gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato eventualmente istituiti;
- (5) Occorre rendere più chiara la formulazione dell'articolo 30 della direttiva 2003/96/CE.
- (6) Le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. L'urgenza della questione giustifica un'eccezione al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (7) La direttiva 2003/96/CE, quindi, dovrebbe essere conseguentemente modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/96/CE è modificata come segue:

1) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 18 ter

1. In deroga ai periodi fissati nel paragrafo 2 del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione è concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

2. La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di EUR 302 per 1000 l e fino al 1° gennaio 2010 per arrivare a EUR 330. A decorrere dal 1° maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potrà essere inferiore a EUR 245 per 1000 l.

La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di EUR 359 per 1000 l. A decorrere dal 1° maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non potrà essere inferiore a EUR 287 per 1000 l.

3. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3% di detto livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio."

2) All'articolo 30 viene aggiunto il paragrafo seguente:

"I riferimenti alle direttive abrogate vanno interpretati come riferimenti alla presente direttiva."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva 1° maggio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione fra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della legislazione nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore. Essa è recepita dagli Stati membri nella loro legislazione nazionale a partire dalla stessa data. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 29.4.2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
